DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO TEMPORANEA DI TERRENI DI USO CIVICO DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZIO PER USO ERBAIO, PASCOLO E SEMINATIVO

periodo 01 febbraio 2021 - 31 gennaio 2028

ART.1 - Oggetto

Il presente disciplinare fa parte integrante del contratto di concessione ai fini di erbaio, pascolo e seminativodei terreni di proprietà dell'Università Agraria di Gallicano nel Lazio per ladurata di 7 anni nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2028.

L'oggetto del contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nella concessione ai fini di erbaio pascolo e seminativodei terreni di proprietà dell'Università Agraria di Gallicano nel Laziosecondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

ART. 2 - Individuazione dei terreni oggetto della concessione

Trattasi di beni appartenenti al patrimonio di uso civico dell'Università Agraria di Gallicano nel Lazio come da allegateplanimetrie e tabella.

La natura di tali beni non preclude in alcun modo la concessione in uso stagionale degli stessi alsolo scopo di provvedere al relativo sfalcio ed asporto, in quanto le particelle non vengonosottratte alla loro destinazione.

I terreni di cui al Bando di concessione sono quelli riportati di seguito in tabella:

Lotto	Località	Fg.	Part.lle	Superficie
				(Ha)
1	COLLE CECI	9	2	6.40.00
2	COLLE VIGNE	10	572-594	7.84.88
3	BAROCELLA	15	274	1.01.00
4	TOCCA CARLO	3	29	3.55.00
5	COLLE FALCHETTO	3	19	6.34.00
6	COLLE FATTORE	3	2-4-6-44-63	8.97.00

ART. 3 - Durata della concessione

La durata del contratto di concessione da stipulare con l'aggiudicatario è stabilita in anni 7 (sette) per il periodo 1 febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2028.

La durata della concessione decorrerà comunque dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il periodo può essere prorogato di ulteriori quattro anni, proroga che dovrà essere espressamenteautorizzazione dal Consiglio, a suo insindacabile giudizio.

E' esclusa qualsiasi forma rinnovo, anche tacito, della concessione.

Alla scadenza i terreni dovranno essere riconsegnati nella piena disponibilità dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti indennizzi, rimborsi o compenso per avviamento e/omigliorie apportate.

Alla scadenza della concessione non troveranno applicazione le disposizioni della legge n. 203/82ovvero altre normative in materia di prelazione agraria, in relazione ai futuri affidamenti.

ART. 4 - Condizioni principali

E' ammesso esclusivamente l'utilizzo dei terreni per erbai, pascoli e seminativo. Gli immobili saranno concessi nelle condizioni in cui si trovano, di cui il concorrente è tenuto aprendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed inquanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

E' fatto divieto al concessionario di sub concedere, in tutto o in parte, i fondi, pena la risoluzione didiritto del contratto. L'individuazione dei confini, ove necessaria, è a cura e spese della parteconcorrente. Gli immobili sono individuati nell'ampiezza e consistenza conformemente allo stato difatto e di diritto goduto, senza responsabilità da parte di questa Università Agraria per le differenzeche sussistono tra le suindicate superfici e qualità da quelle effettive.

Per sopravvenute esigenze pubbliche l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio si riserva la possibilità di rescindere il contrattomediante preavviso di tre mesi a mezzo raccomandata a/r, PEC, oppure consegna a mano senza che i/il concessionario/i possano avanzarealcunché in merito.

Gli oneri relativi al contratto di concessione in uso (marche da bollo, di registrazione e diritti disegreteria), sono a carico dei/l concessionari/o.

Il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per nonrecare danno a beni (ivi compreso il terreno concesso in uso) e persone nell'esercizio dellaconcessione di cui all'oggetto.

Tutti i danni eventualmente causati alle persone e ai beni nell'esercizio dell'attività che ha peroggetto i terreni concessi in uso, sono a carico dei Concessionario, tenendo indenne e sollevato l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio e concedente da ogni danno o richiesta di danno che venisse formulata da terzi.

L'Università Agraria di Gallicano nel Lazio rimane sollevato da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danniche a chiunque possano derivare dall'utilizzo dell'immobile concesso in uso da parte delconcessionario.

ART. 5 - Responsabilità civili

Durante il periodo di affittanza il concessionario è civilmente responsabile di tutti i danni chevengono in connessione con l'esercizio dell'attività.

L'Università Agraria è completamente esentata da ogni responsabilità per furto e perdanneggiamenti in qualsiasi modo provocati a quanto dato in concessione.

Qualora dovessero verificarsi un utilizzo dei terreni non autorizzato dal Concessionario, quest'ultimo ha l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'Università Agraria che provvederà a sanzionare itrasgressori.

L'Università Agraria di Gallicano nel Lazio non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e pertanto ogni eventualeminor produzione a seguito di siccità, grandine, ed altro evento o causa, non comporteràdiminuzione del canone di concessione, essendo il rischio a carico del concessionario.

Il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio per eventuali situazioni dipericolo per la pubblica incolumità (piante pericolanti, spandimenti d'acqua, frane etc) adottando,nel contempo, tutti i provvedimenti idonei ad evitare danni a cose e/o persone.

ART. 6 - Determinazione del canone

Il canone annuo contrattuale sarà quello determinato in sede di offerta ed aggiudicazione inaumento rispetto al canone annuo come di seguito riportato, per i singoli lotti:

Lotto	Località	Fg.	Part.lle	Superficie (Ha)	Canone Annuo a base di gara (€)
1	COLLE CECI	9	2	6.40.00	€ 1.280,00
2	COLLE VIGNE	10	572-594	7.84.88	€ 1.569,76
3	BAROCELLA	15	274	1.01.00	€ 202,00

4	TOCCA CARLO	3	29	3.55.00	€ 710,00
5	COLLE FALCHETTO	3	19	6.34.00	€ 1.268,00
6	COLLE FATTORE	3	2-4-6-44-63	8.97.00	€ 1.794,00

Il canone annuale di concessione dovrà essere versato presso la Tesoreria dell'Università Agraria, in due ratedel 50% ciascuna, alle scadenze stabilite in sede di contratto.

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessilegali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Un ritardo del pagamento per un termine superiore a sei mesi comporterà la decadenza dellaconcessione in uso per grave inadempienza.

ART. 7 - Divieto di subconcessione

È fatto divieto al concessionario di subconcedere o di cedere a qualsiasi titolo a terzi il propriocontratto, anche parzialmente, senza la previa autorizzazione scritta del Comune.

È altresì fatto divieto di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, dei benioggetto del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

L'inadempienza al predetto divieto, come pure il tacito passaggio di gestione ad altra persona ocomunque la sospensione della gestione diretta dei terreni comporta la risoluzione dei contratti anorma dell'art.1456 C.C.

ART. 8 - Cauzione - Assicurazione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero, anche mediante assegno circolare o versamento alla tesoreria, pari al 20% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventualidanni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario.

Detta cauzione sarà restituitadopo la scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delleprescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto, in particolare dopo l'accertamento da parte dell'Ente della pulizia dei terreni da sterpaglie, ramaglie al momento del rilascio dei terreni per le superfici totali concesse in affitto.

La cauzione verrà svincolata altermine della concessione qualora le Autorità forestali o l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio, non riscontrinodanni; in caso contrario verrà incamerata con eventuale addebito a carico del concessionario dellespese eccedenti l'importo della cauzione.

Prima della stipula del contratto, il concessionario è tenuto a sottoscrivere o a dimostrare di aversottoscritto con consegna di copia, per tutta la durata del contratto di concessione, una polizza diresponsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati apersone, cose o animali nell'espletamento della concessione, sollevando con ciò l'amministrazioneconcedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

La polizza dovrà avere un massimale non inferiore a due milioni di euro.

ART. 9 - Cause di risoluzione del contratto

L'Università Agraria di Gallicano nel Lazio si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto revocarel'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ognimomento prima della scadenza stabilita, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblicautilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionariopossa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione indifformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nelpresente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata ilmedesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termineprevisto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione delcontratto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventualidanni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportatenel presente atto.

L'Università Agraria di Gallicano nel Lazio si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, lo stato di manutenzionedei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessisecondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal sensopotrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediatarisoluzione del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali dannimateriali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi delbuon nome dell'Amministrazione concedente.

Sono inoltre cause di risoluzione del contratto:

- a. I danni provocati dal concessionario alle strutture, alle infrastrutture, al patrimonio dell'Università Agraria di Gallicano nel Lazio;
- b. La mancanza o la trascuratezza negli interventi di sfalcio;
- c. Il mancato rispetto dei termini di pagamento;
- d. La cessione del contratto o la subconcessione non autorizzata.
- Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione, inoltrata con notaraccomandata o a mezzo pec, entro giorni 120 (centoventi) dall'inizio di ogni anno di concessione(entro 120 dal 01 ottobre di ciascun anno).

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza dellarisoluzione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene inconcessione.

Allegati:

Planimetrie dei Lotti